Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 14 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1977, n. 742.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione senese allevatori, in Siena.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione senese allevatori, in Siena, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 535.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1977
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. 743.

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato disposto dal sig. Roberto Moschitti con testamento olografo 6 gennaio 1975, pubblicato con atto pubblico 14 agosto 1975, n. 147250 di repertorio, a rogito dell'avv. Isabella Cosentini, notaio in Napoli, consistente in una raccolta di 13 violini del XIII, XIX e XX secolo, i quali rivestono un importante interesse artistico e storico, da destinare al museo di Capodimonte in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. 744.
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dalla signorina Natalia Valli con atto 25 febbraio 1976, n. 41919 di repertorio, a rogito dott. Albino Giacomelli, notaio in Ferrara, consistente in una raccolta di tre dipinti del XIV e XV secolo di notevole interesse artistico e storico, da destinare alla Pinacoteca nazionale di palazzo dei Diamanti in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Carignano del Sulcis » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Carignano del Sulcis », corredata dal perere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Carignano del Sulcis » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1977, numero 11;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Carignano del Sulcis » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Carignano del Sulcis » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Carignano del Sulcis ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Carignano del Sulcis » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso isti-

tuto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Carignano del Sulcis » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 9

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « CARIGNANO DEL SULCIS »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carignano del Sulcis » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Carignano del Sulcis » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Carignano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Monica, Pascale e Alicante Bouschet, da soli e congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

La presenza nei vigneti del vitigno Pascale è collegata a quella dell'Alicante Bouschet il quale deve essere presente nella misura di almeno il 50 % rispetto al Pascale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni: S. Antioco, Calasetta, Carloforte, S. Giovanni Suergiu, Portoscuso, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Santadi, Tratalias, Masainas, Giba, S. Anna Arresi e Teulada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Carignano del Sulcis » devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. E' comunque da considerarsi esclusa la vecchia forma di allevamento ad alberello.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 160 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per il tipo rosso ed al 55 % per il rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Carignano del Sulcis » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini « Carignano del Sulcis » non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini « Carignano del Sulcis », all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Carignano del Sulcis* » *rosso*:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso gradevolmente intenso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Carignano del Sulcis» rosato:

colore: rosato più o meno carico;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, vellutato caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Carignano del Sulcis» rosso può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «invecchiato», qualora venga immesso al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Carignano del Sulcis» invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10601)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna» per la sedicesima esposizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» (Triennale di Milano);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1970, e successive modificazioni, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» (Triennale di Milano), per la quindicesima esposizione;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione per la sedicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» (Triennale di Milano) è costituito, per la sedicesima esposizione, dai signori:

1) Banfi avv. Arialdo;
2) Laminarca Gianfranco;
3) Bertonati dott. arch. Emilio;
4) Salmoiraghi arch. Pietro;
5) Covo Steiner Matilde Maria;
6) Fabris dott. Giampaolo;
7) Cini Boeri arch. Maria Cristina;
8) Zanuso arch. Marco,

designati dal comune di Milano;

9) Brindisi prof. Remo;
10) Bertè avv. Pierantonino,

designati dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

11) Cammarata ing. Giandomenico;
12) Martorelli dott. Renato,

designati dal Ministero dei lavori pubblici;

13) Favole arch. Paolo;
14) Melgrati dott. Ezio,

designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

15) Romano dott. Alessandro,

designato dal Ministero degli affari esteri;

16) Li Calzi dott. arch. Epifanio,

designato dal Consiglio nazionale degli architetti;

17) De Poli prof. Paolo,

designato dalla Confederazione italiana dell'artigianato, in rappresentanza degli artigiani;

18) Sciavarrello prof. Nunzio,

designato dalla Federazione artisti e professionisti italiani, in rappresentanza degli artisti;

19) Grassi prof.ssa Liliana,

designata dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere.

Art. 2.

Il dott. Giampaolo Fabris è nominato presidente del predetto consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233

(10750)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1977, del contributo dovuto dallo Stato al comune di Torino, ai termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di rivedere e modificare la misura del contributo annuo che lo Stato corrisponde al comune di Torino, sede degli uffici giudiziari di corte d'appello, procura generale della Repubblica, tribunale, procura della Repubblica e pretura, per le spese indicate nell'art. 1 della legge sopra citata in relazione all'epoca nella quale il contributo in atto corrisposto è stato determinato ed all'aumento dei costi delle forniture e dei servizi nel frattempo intervenuto;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno 1977, sul quale è iscritta la somma di L. 10.260.359.000;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Torino, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è fissato nella misura di L. 590.000.000 (cinquecentonovantamilioni).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1977
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 122

(10950)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 5, lettera *l*), della legge 13 aprile 1977, n. 114, che sostituisce l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerata l'esigenza derivante dall'applicazione della suindicata legge 13 aprile 1977, n. 114, di integrare le condizioni generali di polizza in precedenza autorizzate agli enti ed alle società nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla vita;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli enti e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita umana sono autorizzate ad inserire tra le condizioni di polizza la seguente clausola particolare: « In conformità a quanto richiesto dal contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle condizioni generali di polizza, la concessione di prestiti per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione ».

Roma, addì 1° ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10754)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Proroga, con modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, concernenti la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, contenente modificazioni e proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e in data 16 ottobre 1974, 18 ottobre 1975 e 23 ottobre 1976, contenenti l'ulteriore proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 1975, al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1977 delle disposizioni stesse;

Ritenuto che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare, con alcune modifiche, le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, già modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito dal successivo articolo, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, si applicano ai contratti di appalto di lavori e di fornitura di beni o di servizi per i quali la esecuzione abbia inizio, a norma dei contratti stessi, nel periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Per i contratti indicati nell'articolo precedente, l'anticipazione prevista dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 25 novembre 1972 è stabilita nella misura del 20 per cento del prezzo contrattuale. Per gli stessi contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale.

Per il recupero dell'anticipazione di cui al comma precedente, la trattenuta da effettuare sugli acconti, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, è commisurata al 20 per cento dell'importo di ciascun acconto.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, per i contratti di lavori o forniture di beni o di servizi in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 1978.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10900)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 16 luglio 1977, relativo, tra l'altro, al riconoscimento del carattere di eccezionalità di gelate verificatesi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 25 luglio 1977, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità, per la provincia di Napoli, delle gelate del 12, 13, 14, 15, 16 e 17 aprile 1977 e sono state delimitate le zone territoriali maggiormente colpite, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie, contributive e contributivo-creditizie, previste dagli articoli 7 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Attesa la richiesta di rettifica della regione Campania;

Decreta:

A parziale modifica del disposto contenuto nel decreto ministeriale 16 luglio 1977 citato in epigrafe, si delimita per intero il foglio di mappa n. 66 del comune di Giugliano in luogo del mappale n. 72 erroneamente riportato per intero, per l'applicazione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(10817)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Impiego dei lieviti selezionati in enologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego dei determinati prodotti per uso enologico;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1966 concernente l'autorizzazione all'impiego di lieviti selezionati per vinificazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'impiego in enologia di lieviti selezionati per vinificazione preparati senza supporti;

Ritenuta la necessità di meglio definire le modalità di preparazione e commercializzazione dei lieviti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Nella produzione dei vini è consentito l'uso di lieviti selezionati per vinificazione al fine di favorire il processo fermentativo.

I lieviti selezionati devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di specie alcoligene idonee e vive;

b) non risultare inquinati da germi patogeni e loro tossine, da germi coliformi, da streptococchi fecali, da clostridi solfito riduttori in g 0,1;

c) essere capaci di provocare, nelle condizioni che saranno indicate con i metodi ufficiali di analisi dei mosti, vini ed aceti, il processo fermentativo;

d) essere posti in commercio allo stato di coltura liquida o solida o comunque in qualsiasi forma che ne conservi la vitalità e le proprietà enologiche.

Il substrato nel quale possono essere diluiti i lieviti deve essere tale da non modificare le caratteristiche chimiche e chimicofisiche del mosto e del vino.

I materiali di imballaggio utilizzati per il trasporto e la conservazione dei lieviti devono corrispondere ai requisiti di cui all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e non devono comunque alterare le qualità microbiologiche dei lieviti stessi.

Art. 2.

I lieviti selezionati devono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti anche a mezzo etichetta, in caratteri ben leggibili e in lingua italiana, le seguenti indicazioni:

a) prodotto per uso enologico - lieviti selezionati per vinificazione;

b) l'indicazione del genere e della specie del lievito;

c) la data di produzione e il periodo di utilizzazione che non deve comunque essere superiore ai novanta giorni, a partire dalla data di preparazione, per i lieviti non presentati allo stato secco;

d) per i lieviti diluiti in substrato, la natura e la composizione di quest'ultimo, nonché il numero presuntivo di cellule viventi presenti in g o ml 1 di prodotto;

e) il contenuto delle confezioni espresso in grammi. Per i lieviti presentati allo stato liquido il contenuto non può essere superiore a grammi mille;

f) le dosi di impiego e le indicazioni necessarie per una razionale utilizzazione del prodotto;

g) il nome e la sede della ditta confezionatrice nonché la sede dello stabilimento.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 8 giugno 1966 è abrogato.

Art. 4.

E' consentita, per un periodo transitorio di dodici mesi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione di lieviti selezionati per vinificazione preparati in conformità del decreto 8 giugno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(10899)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1975 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'importo previsto nella lettera *a*) dell'art. 13 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero è elevato da Lit. 500.000 a Lit. 750.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro: OSSOLA

(10952)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974: « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1977: « Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1975 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione e l'importazione da parte di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani sono ammesse fino al limite massimo di lire centomila.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti fino all'ammontare di cui al precedente comma comporta rinuncia all'esportazione del relativo controvalore in valuta estera rispetto al limite di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 1977: « Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1975 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera sono disciplinate dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 2 maggio 1974: « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(10951)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2061/77 della commissione, del 19 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2062/77 della commissione, del 19 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2063/77 della commissione, del 19 settembre 1977, relativo al regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2064/77 della commissione, del 19 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 241 *del* 20 *settembre* 1977.

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 2065/77 della commissione, del 20 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2066/77 della commissione, del 20 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2067/77 della commissione, del 20 settembre 1977, relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo.

Regolamento (CEE) n. 2068/77 della commissione, del 20 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2069/77 della commissione, del 20 settembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 242 *del* 21 *settembre* 1977.

(73/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2070/77 del consiglio, del 20 settembre 1977, riguardante il prolungamento del periodo di corresponsione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 2071/77 del consiglio, del 20 settembre 1977, che mantiene in vigore, con talune modifiche, un regime di licenze di importazione, in taluni Stati membri, di tessuti di cotone e oggetti di vestiario, originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2072/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2073/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2074/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2075/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2076/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2077/77 della commissione, del 19 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2078/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 2079/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2080/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 243 *del* 22 *settembre* 1977.

(74/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977:

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Capri, distretto notarile di Napoli.

Coppola Mario, notaio residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Ercolano, stesso distretto notarile.

Del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Terzigno, distretto notarile di Napoli.

(10973)

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977:

è revocato il decreto ministeriale 1° ottobre 1977, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Corona Giuseppe alla sede di Avellino.

Des Loges Massimo, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino.

(10974)

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1977:

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Ostra, distretto notarile di Ancona.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona.

Corona Giuseppe, notaio residente nel comune di Lioni, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino.

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Bari.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari.

Galli Gherardo, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna.

Galli Gherardo, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna.

Sommariva Vittorio, notaio residente nel Comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sanluri, distretto notarile di Cagliari.

Santagata Alessandro, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como.

Angrisani Antonia, notaio residente nel comune di Verbicaro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Fuscaldo, stesso distretto notarile.

Nappi Nunzio, notaio residente nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza.

Rizzi Virgilio, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona.

Gandolfi Taveggi Alessandro, notaio residente nel comune di Borgo di Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ferrara.

Zanardi Stefano, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Vinci, distretto notarile di Firenze.

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze.

Balestri Stefano, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Giuliani Leonardo Pia Maria Andrea, notaio residente nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

Meterangelis Vincenzo, notaio, residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ascoli Satriano, stesso distretto notarile.

Meterangelis Vincenzo, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, stesso distretto notarile.

Leone Giovanni, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Morciano di Romagna, distretto notarile di Forlì.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì.

(10975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	881,85	881,85	881,78	881,85	881,85	881,80	881,95	881,85	881,85	881,85
Dollaro canadese	809,70	809,70	810,50	809,70	809,80	809,70	810,10	809,70	809,70	809,70
Franco svizzero . .	382,64	382,64	382,45	382,64	382,40	382,65	382,49	382,64	382,64	382,65
Corona danese . . .	143,82	143,82	143,80	143,82	143,80	143,80	143,79	143,82	143,82	143,80
Corona norvegese . .	160,115	160,115	160,20	160,115	160,10	160,10	160,14	160,115	160,115	160,10
Corona svedese . .	182,90	182,90	182,80	182,90	182,88	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90
Fiorino olandese .	360,10	360,10	360,22	360,10	360,30	360,50	360,07	360,10	360,10	360,10
Franco belga	24,767	24,767	24,66	24,767	24,77	24,75	24,7750	24,767	24,767	24,75
Franco francese	180,76	180,76	180,70	180,76	180,75	180,75	180,7850	180,76	180,76	180,75
Lira sterlina . .	1551,40	1551,40	1551,55	1551,40	1551,26	1551,40	1551,70	1551,40	1551,40	1551,40
Marco germanico .	383,59	383,59	383,30	383,59	383,50	383,60	383,45	383,59	383,59	383,60
Scellino austriaco .	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,79	53,80	53,80	53,80
Escudo portoghese . .	21,80	21,80	21,75	21,80	21,77	21,80	21,71	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,454	10,454	10,46	10,454	10,45	10,45	10,4560	10,454	10,454	10,45
Yen giapponese . . .	3,427	3,427	3,4250	3,427	3,43	3,41	3,4260	3,427	3,427	3,42

Media dei titoli dell'11 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,600
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	95,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,575
» 5 % (Beni esteri)	95,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	81,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	76,850
» 5,50 % » » 1969-84 . .	73,825
» 6 % » » 1970-85 . .	74,750
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,375
» 6 % » » 1972-87 . . .	70,550
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 . .	80,450
» 9 % » » 1976-91 .	79,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978 .	96,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	76,700
» poliennali 7 % 1978 . . .	97,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,300
» » 9 % 1980	91,325
» » 10 % 1981	91,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,90
Dollaro canadese	809,90
Franco svizzero	382,565
Corona danese	143,805
Corona norvegese	160,127
Corona svedese	182,90
Fiorino olandese	360,085
Franco belga	24,769
Franco francese	180,772
Lira sterlina	1551,55
Marco germanico	383,52
Scellino austriaco	53,795
Escudo portoghese	21,755
Peseta spagnola	10,455
Yen giapponese	3,426

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Stellina, soc. coop. a r.l., in Dronero (Cuneo), costituita per rogito Gancia in data 17 gennaio 1958, rep. n. 2704, reg. soc. n. 1979;

2) società cooperativa edilizia Primavera Saviglianese, soc. coop. a r.l., in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 30 novembre 1972, rep. n. 16004, reg. soc. n. 550;

3) società cooperativa edilizia Costa azzurra, soc. coop. a r.l., in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 15 aprile 1972, rep. n. 13434, reg. soc. n. 511;

4) società cooperativa edilizia Il Rododendro, soc. coop. a r.l., in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 28 aprile 1972, rep. n. 13572, reg. soc. n. 507;

5) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 27 luglio 1972, rep. n. 14614, reg. soc. n. 521;

6) società cooperativa edilizia Ceranese Beato Pacifico, soc. coop. a r.l., in Cerano (Novara), costituita per rogito Ripamonti in data 1° marzo 1972, rep. n. 1147, reg. soc. n. 4313;

7) società cooperativa edilizia Ca.Di.Co. - Casa dipendenti comunali, soc. coop. a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Barca in data 29 maggio 1973, rep. n. 34981, reg. soc. n. 2557;

8) società cooperativa edilizia Edificatrice Coni Zugna, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 5 aprile 1965, rep. n. 44099/7242, reg. soc. n. 226379;

9) società cooperativa edilizia Rosa Magna, soc. coop. a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 2 febbraio 1973, rep. n. 10705, reg. soc. n. 1367;

10) società cooperativa di consumo Italservice cooperativa veneta, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 16 marzo 1974, rep. n. 51364, reg. soc. n. 9196;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Artisti associati, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Bulgarelli in data 16 febbraio 1973, rep. n. 4694, reg. soc. n. 6856;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio legno artigiani modenesi, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 9 giugno 1964, rep. n. 11231/4218, reg. soc. n. 4702;

13) società cooperativa edilizia Lares, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 8 febbraio 1964, rep. n. 66453, reg. soc. n. 3971;

14) società cooperativa di consumo Supermercato recanatese, soc. coop. a r.l., in Recanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 12 novembre 1973, rep. n. 4924, reg. soc. n. 1974;

15) società cooperativa edilizia Spiaggia d'oro, soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 21 aprile 1969, rep. n. 4385, reg. soc. n. 4807;

16) società cooperativa edilizia San Giacomo, soc. coop. a r.l., in Sarnano (Macerata), costituita per rogito Gianferro in data 27 maggio 1971, rep. n. 1058, reg. soc. n. 1651;

17) società cooperativa edilizia Istituto cooperativo per la casa agli impiegati pubblici (ICCIP), soc. coop. a r.l., in Roma costituita per rogito Misurale in data 16 febbraio 1972, rep. n. 318205, reg. soc. n. 1333/72;

18) società cooperativa edilizia Sulpicia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 29 marzo 1972, rep. n. 22729, reg. soc. n. 1586/72;

19) società cooperativa edilizia Slim 11, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 6 luglio 1972, rep. n. 27445, reg. soc. n. 2387/72;

20) società cooperativa edilizia Armando Diaz Millenovecentosessantaquattro, soc. coop. a r.l., già Armando Diaz, in Roma, costituita per rogito Salerno coad. Gamberale in data 23 settembre 1964, rep. n. 103437, reg. soc. n. 3711/64;

21) società cooperativa edilizia Cortina 72, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 maggio 1972, rep. n. 55963, reg. soc. n. 1632/72;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo teatro T. Kell, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio coad. Fenoaltea in data 8 agosto 1972, rep. n. 21702/259035, reg. soc. n. 2749/72;

23) società cooperativa edilizia Tullia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 12 aprile 1972, rep. n. 22854, reg. soc. n. 1908/72;

24) società cooperativa edilizia Saufeia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 12 aprile 1972, rep. n. 22617, reg. soc. n. 1509/72;

25) società cooperativa edilizia Il Villaggio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gargiullo in data 19 aprile 1972, rep. n. 883, reg. soc. n. 2013/72;

26) società cooperativa edilizia Etruscilla, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 22 ottobre 1971, rep. n. 20361, reg. soc. n. 3923/71;

27) società cooperativa edilizia Columbia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Checchi in data 2 maggio 1972, rep. n. 10661, reg. soc. n. 2092/72;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Teatro del girasole, soc. coop. a rl., in Roma, costituita per rogito Raiti in data 14 settembre 1972, rep. n. 34518, reg. soc. n. 3448/72;

29) società cooperativa edilizia tra dipendenti dell'amministrazione delle F.S. Domus florae in urbe, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucci in data 2 agosto 1966, rep. n. 6456, re. soc. n. 1764/66;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Coop. sportiva di caccia Rocca di Papa, soc. coop. a r.l., in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Rossetti in data 16 novembre 1972, rep. n. 26353, reg. soc. n. 1885/74;

31) società cooperativa mista Circolo ricreativo Rocca di Papa, soc. coop. a r.l., in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Colabucci coad. Mannella in data 12 settembre 1974, rep. n. 1036215, reg. soc. n. 4527/74;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Odontotecnica implantologica, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 31 maggio 1974, rep. n. 37047, reg. soc. n. 3131/74;

33) società cooperativa edilizia Giulietta, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 14 aprile 1972, rep. n. 78932, reg. soc. n. 3136;

34) società cooperativa edilizia La Tortorella, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 4 febbraio 1972, rep. n. 74772, reg. soc. n. 3093;

35) società cooperativa edilizia Andromeda, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 15 febbraio 1972, rep. n. 75204, reg. soc. n. 3082;

36) società cooperativa edilizia Valentina, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 25 febbraio 1972, rep. n. 75831, reg. soc. n. 3089;

37) società cooperativa agricola Val d'Orcia, soc. coop. a r.l., in Piansano (Viterbo), costituita per rogito Migliori in data 12 luglio 1972, rep. n. 2996, reg. soc. n. 2011;

38) società cooperativa edilizia La provvidenza di Stabia, soc. coop. a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo Catello in data 27 giugno 1964, rep. n. 110969, reg. soc. n. 591/64;

39) società cooperativa edilizia Green Garden, soc. coop. a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 17 aprile 1973, rep. n. 63475, reg. soc. n. 922/73;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Ippocampo, soc. coop. a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 29 novembre 1972, rep. n. 42598, reg. soc. n. 368;

41) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose ed altri, soc. coop. a r.l., in Cesa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 30 maggio 1973, reg. soc. n. 154/73;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Commercianti e ambulanti Putignano, soc. coop. a r.l., in Putignano (Bari), costituita per rogito Folinea in data 17 marzo 1971, rep. n. 6158, reg. soc. n. 6513;

43) società cooperativa edilizia Giuseppe di Vagno X, soc. coop. a r.l., in Mola di Bari (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 13 agosto 1969, rep. n. 55559, reg. soc. n. 6209;

44) società cooperativa edilizia Le Pleiadi, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 27 novembre 1969, rep. n. 221031, reg. soc. n. 6248;

45) società cooperativa edilizia Delta, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Parisi in data 13 dicembre 1969, rep. n. 331967, reg. soc. n. 6440;

46) società cooperativa edilizia Bellavista, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 15 giugno 1970, rep. n. 90334, reg. soc. n. 6342;

47) società cooperativa edilizia Giuseppe Papalia III, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 20 dicembre 1968, rep. n. 51138, reg. soc. n. 6057.

(10770)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro G della tabella IX riguardante i dirigenti amministrativi delle università e istituti di istruzione superiore, nonchè l'art. 24;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 43, foglio n. 247, con il quale viene determinato l'incremento dell'organico della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;

Considerato che i dottori Runci Giuseppe e Nanetti Hérvè sono stati collocati a riposo, a domanda, rispettivamente in data 1° gennaio 1976 e in data 1° luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1976.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al predetto art. 1 possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1976 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia stata assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* in tre copie, sottoscritto dal candidato, sui servizi prestati e sulle attività svolte;

2) elenco, in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli posseduti;

3) documenti in originale — o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali — che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8 qualora essi non si trovino già agli atti dell'amministrazione. Degli eventuali incarichi e servizi speciali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, dovrà essere documentato il titolo con cui siano stati conferiti e lo effettivo espletamento;

4) elenco, in triplice copia, dei titoli di preferenza di cui all'art. 10 del presente bando.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi, riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 1500.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati potranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

I documenti presentati in tempo utile, non potranno essere nè sostituiti, nè rettificati.

La data di arrivo della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale istruzione universitaria.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio: fino a 60 punti;

b) incarichi e servizi speciali: fino a 18 punti;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a 12 punti;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati nelle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a 5 punti.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà dichiarato vincitore il primo graduato.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore si procederà alla nomina del candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I suddetti documenti dovranno essere a tal fine allegati alla domanda di partecipazione al concorso con elenco, in triplice copia, separato da quello dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 11.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 1° gennaio 1977 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnata decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 282

(10780)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1977, con il quale è stato sostituito un membro della commissione succitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. Storace Romeo (nato il 27 agosto 1946) . . . . punti 38,75
2. ten. CC. cpl. Casale Roberto (nato il 30 ottobre 1951) . . . . » 38,55
3. ten. CC. cpl. Saccone Umberto (nato il 4 gennaio 1951) . . . . » 38,40
4. ten. CC. cpl. Tirabassi Paolo (nato il 24 agosto 1950) . . . . » 38,35
5. ten. CC. cpl. Russo Lorenzo (nato il 9 dicembre 1948) . . . . » 38,15
6. s.ten. CC. cpl. Boursier Niutta Eduardo (nato il 23 gennaio 1953) . . . . . » 37,70
7. ten. CC. cpl. Maselli Felice (nato il 9 marzo 1951) . . . . » 37,65
8. ten. CC. cpl. Catelli Giovanni (nato il 15 marzo 1946) . . . . » 37,60
9. ten. CC. cpl. Stango Emilio (nato il 30 marzo 1950) . . . . » 37,60
10. ten. CC. cpl. Mascia Giuseppe (nato l'11 maggio 1945) . . . . » 37,35
11. ten. CC. cpl. Fanelli Enzo (nato il 24 novembre 1951) . . . . » 37,15
12. ten. CC. cpl. Barbasetti di Prun Fabrizio (nato il 16 novembre 1950) . . . . » 37,10
13. s.ten. CC. cpl. Gattagrisi Vincenzo (nato il 30 gennaio 1953) . . . . » 37,05
14. s.ten. CC. cpl. Milillo Giuseppe (nato l'11 luglio 1953) . . . . » 37,00
15. ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio (nato il 18 gennaio 1951) . . . . » 36,70
16. ten. CC. cpl. Forte Salvatore (nato il 16 febbraio 1952) . . . . » 36,70
17. s.ten. CC. cpl. Picone Marco (nato il 7 maggio 1956) . . . . » 36,60
18. s.ten. CC. cpl. Guerrieri Doriano (nato il 25 dicembre 1947) . . . . . . » 36,55
19. ten. CC. cpl. Marcazzan Damiano (nato il 25 febbraio 1948) . . . . » 36,35
20. ten. CC. cpl. Perillo Gennaro (nato il 4 febbraio 1950) . . . . » 36,30

21. s.ten. CC. cpl. Mortillaro Rosario (nato il 15 dicembre 1953) . . . . punti 36,25
22. ten. CC. cpl. Bonzano Claudio (nato il 27 novembre 1948) . . . . » 35,90
23. s.ten. CC. cpl. Benvenuti Daniele (nato il 9 gennaio 1951) . . . . » 35,85
24. s.ten. CC. cpl. Fraccalvieri Pierfranco (nato il 12 febbraio 1953) . . . . . . » 35,45
25. s.ten. CC. cpl. Cerracchio Vincenzo (nato il 2 luglio 1955) . . . . » 35,30
26. ten. CC. cpl. Cardoni Nicola (nato il 12 settembre 1947) . . . . » 35,05
27. s.ten. CC. cpl. Borrelli Francesco (nato il 25 gennaio 1948) . . . . » 34,70
28. s.ten. CC. cpl. Bergamasco Vincenzo (nato il 28 luglio 1949) . . . . » 34,60
29. ten. CC. cpl. Brancaleoni Paolo (nato il 4 luglio 1949) . . . . » 33,90
30. s.ten. CC. cpl. Caputo Cesare (nato il 23 novembre 1955) . . . . » 33,65

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. CC. cpl. Storace Romeo . . . . punti 38,75
2) ten. CC. cpl. Casale Roberto . . . . » 38,55
3) ten. CC. cpl. Saccone Umberto . . . . » 38,40
4) ten. CC. cpl. Tirabassi Paolo . . . . » 38,35
5) ten. CC. cpl. Russo Lorenzo . . . . » 38,15
6) s.ten. CC. cpl. Boursier Niutta Eduardo . » 37,10
7) s.ten. CC. cpl. Maselli Felice . . . . » 37,65
8) ten. CC. cpl. Catelli Giovanni (nato il 15 marzo 1946) . . . . » 37,60
9) ten. CC. cpl. Stango Emilio (nato il 30 marzo 1950) . . . . » 37,60
10) ten. CC. cpl. Mascia Giuseppe . . . . » 37,35
11) ten. CC. cpl. Fanelli Enzo . . . . » 37,15
12) ten. CC. cpl. Barbasetti di Prun Fabrizio . » 37,10
13) s.ten. CC. cpl. Gattagrisi Vincenzo . . . » 37,05

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s.ten. CC. cpl. Milillo Giuseppe . . . punti 37,00
2. ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio (nato il 13 gennaio 1951) . . . . » 36,70
3. ten. CC. cpl. Forte Salvatore (nato il 16 febbraio 1952) . . . . » 36,70
4. s.ten. CC. cpl. Picone Marco . . . . » 36,60
5. s.ten CC. cpl. Guerrieri Doriano . . . » 36,55
6. ten. CC. cpl. Marcazzan Damiano . . . » 36,35
7. ten. CC. cpl. Perillo Gennaro . . . . » 36,30
8. s.ten. CC. cpl. Mortillaro Rosario . . . » 36,25
9. ten. CC. cpl. Bonzano Claudio . . . . » 35,90
10. s.ten. CC. cpl. Benvenuti Daniele . . . » 35,85
11. s.ten. CC. cpl. Fraccalvieri Pierfranco . . » 35,45
12. s.ten. CC. cpl. Cerracchio Vincenzo . . . » 35,30
13. ten. CC. cpl. Cardoni Nicola . . . . » 35,05
14. s.ten. CC. cpl. Borrelli Francesco . . . » 34,70
15. s.ten. CC. cpl. Bergamasco Vincenzo . . . » 34,60
16. ten. CC. cpl. Brancaleoni Paolo . . . . » 33,90
17. s.ten. CC. cpl. Caputo Cesare . . . . » 33,65

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 165

(10773)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle premesse:

1. maresc. CC. sp. Hoffmann Giovanni (nato il 28 novembre 1945) . . . . punti 41,20
2. maresc. CC. sp. Giannandrea Pierluigi (nato il 29 settembre 1943) . . . . . . » 39,80
3. maresc. CC. sp. Pesci Piero (nato il 28 marzo 1943) . . . . » 39,70
4. maresc. CC. sp. Nucera Antonio (nato il 19 aprile 1937) . . . . » 38,85
5. maresc. CC. sp. Puglia Leonardo (nato il 2 dicembre 1939) . . . . » 38,80
6. maresc. CC. sp. Pezzei Lanfranco (nato il 1° giugno 1942) . . . . » 38,00
7. maresc. CC. sp. Revello Mario (nato il 23 giugno 1944) . . . . » 37,30
8. maresc. CC. sp. Casu Antonio (nato il 17 settembre 1939) . . . . » 36,90
9. maresc. CC. sp. Marti Giuseppe (nato il 9 febbraio 1938) . . . . » 36,80
10. maresc. CC. sp. Bellardini Egidio (nato il 3 ottobre 1939) . . . . » 36,20
11. maresc. CC. sp. Guida Antonio (nato il 21 febbraio 1940) . . . . » 36,10
12. maresc. CC. sp. Proietti Antonio (nato il 14 gennaio 1937) . . . . » 35,50
13. maresc. CC. sp. Ciferri Emilio (nato l'8 luglio 1940) . . . . » 35,40
14. maresc. CC. sp. Federici Franco (nato il 2 settembre 1941) . . . . » 35,40
15. maresc. CC. sp. Vetere Giovanni (nato il 2 giugno 1942) . . . . » 35,30
16. maresc. CC. sp. Agozzino Rosario (nato il 18 giugno 1945) . . . . » 35,15
17. maresc. CC. sp. Marzano Luigi (nato l'11 settembre 1942) . . . . » 34,40
18. maresc. CC. sp. Passante Vincenzo (nato il 24 aprile 1940) . . . . » 33,60

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) maresc. CC. sp. Hoffmann Giovanni . . punti 41,20
2) maresc. CC. sp. Giannandrea Pierluigi . . » 39,80
3) maresc. CC. sp. Pesci Piero . . . . » 39,70
4) maresc. CC. sp. Nucera Antonio . . . » 38,85
5) maresc. CC. sp. Puglia Leonardo . . . » 38,80
6) maresc. CC. sp. Pezzei Lanfranco . . . » 38,00
7) maresc. CC. sp. Revello Mario . . . » 37,30

8) maresc CC. sp. Casu Antonio punti 36,90
9) maresc. CC. sp. Marti Giuseppe » 36,80
10) maresc. CC. sp. Bellardini Egidio » 36,20
11) maresc. CC. sp. Guida Antonio » 36,10
12) maresc. CC. sp. Proietti Antonio » 35,50
13) maresc. CC. sp. Ciferri Emilio (nato l'8 luglio 1940) » 35,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. maresc. CC. sp. Federici Franco (nato il 2 settembre 1941) punti 35,40
2. maresc. CC. sp. Vetere Giovanni » 35,30
3. maresc. CC. sp. Agozzino Rosario » 35,15
4. maresc. CC. sp. Marzano Luigi » 34,40
5. maresc. CC. sp. Passante Vincenzo » 33,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 164

(10774)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattrocentoquindici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 19 settembre 1977 il decreto ministeriale 14 giugno 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori — con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a quattrocentoquindici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(10782)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

Il veterinario provinciale con proprio decreto n. 645 del 26 settembre 1977 ha stralciato il comune di Palagano dal bando di concorso indetto con decreto n. 494 del 5 luglio 1977. Pertanto i posti di veterinario condotto, da conferire con pubblico concorso, per titoli ed esami, sono i seguenti:

1) Frassinoro, 2) Montefiorino, 3) Novi, 4) Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo, 5) Sestola-Montecreto, 6) Zocca.

I candidati che hanno già inviato domanda di ammissione al concorso possono modificare l'ordine preferenziale, dei posti a concorso, espresso mediante apposita istanza su carta legale da L. 1500 che dovrà pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Modena entro e non oltre le ore 12 del 30 ottobre 1977.

(10826)

OSPEDALI DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di lungodegenza riabilitativa;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di dialisi;

due posti di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(10796)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(10801)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

10802)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(10799)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

due posti di assistente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente del primo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(10790)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(10737)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(10784)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI EMPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(10800)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(10739)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(10783)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(10794)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(10785)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(10786)

OSPEDALE « S. BIAGIO E M. O. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi clinico-chimiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi clinico-chimiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Clusone (Bergamo).

(10795)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(10791)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme contenute nella legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(10788)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(10328)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1977, n. 21.

Aumento dell'importo capitale complessivo relativo alla prestazione della fidejussione provinciale per agevolare la realizzazione di opere agricole ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'8 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'importo di L. 5.000.000.000 quale limite complessivo massimo di capitale entro il quale la provincia è autorizzata a prestare fidejussione, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 42, è elevato all'importo di L. 15.000.000.000.

Per gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla garanzia del medesimo art. 1, come modificato con il precedente comma, si provvederà con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1977, n. 22.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi provinciali in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'8 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TRENTINA

Art. 1.

Alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, recante provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

Al secondo comma dell'art. 9 le parole «di cooperative di produzione» sono sostituite con le seguenti: «di cooperative di conduzione».

Il primo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di stalle sociali, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, con indirizzo rivolto alla produzione bovina, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti le quali abbiano come scopo la conduzione in comune di terreni agricoli, si prescinde dalla condizione di cui all'art. 17 purchè il predetto limite di 3 ettari risulti dal rapporto medio tra la superficie agraria utilizzata ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda».

Il terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«L'importo totale concedibile per impresa agricola, salvo che per le cooperative e le associazioni previste all'art. 18, non potrà superare in ogni caso quello corrispondente a 35 U.B.A.».

Il primo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Le richieste di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro il mese di ottobre dell'anno al quale l'indennità stessa si riferisce».

Art. 2.

Per la concessione dell'indennità compensativa di cui allo art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 600.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1977.

Art. 3.

Per gli oneri relativi alla elezione dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T., di cui all'art. 65 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Capo II

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE MONTANE

Art. 4.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, è autorizzazato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative al suddetto limite di impegno saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Capo III

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO COLTIVATRICE

Art. 5.

Per la concessione del concorso negli interessi di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, come modificata dalla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2001.

Capo IV

AGEVOLAZIONI NEL CAMPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE FINANZIATE DALLA C.E.E. E DALLO STATO

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, come modificato dalla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Capo V

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE E POTENZIARE GLI IMPIANTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori o dell'effettuazione degli acquisti» sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di settembre di ogni anno».

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, come integrata dall'art. 7 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.
Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 700.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1991.

Capo VI

PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di L. 500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 10.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 9, possono essere prese in considerazione anche le domande presentate ai sensi delle leggi citate nei medesimi articoli e non accolte per insufficienza di fondi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 3.530.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L.	3.530.000.000

In aumento:

Cap. 1845 - Categ. II (di nuova istituzione). — Spesa per l'indizione delle elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dei membri nella assemblea dell'E.S.A.T. .	L.	30.000.000
Cap. 4280 - Categ. X. — Spesa per la concessione agli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio (legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39) .	»	600.000.000
Cap. 4355 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spese per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, art. 1, punto 1)	»	500.000.000
Cap. 4356 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto interesse ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare la economia delle imprese agricole montane (leggi provinciali 3 gennaio 1975, n. 1 e 30 agosto 1975, n. 43)	»	200.000.000
Cap. 4368 - Categ. X. — Ulteriori provvidenze per favorire il credito di conduzione (leggi provinciali 9 dicembre 1974, n. 46 e 3 settembre 1976, n. 37) . .	»	500.000.000
Cap. 4422. - Categ. X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28, 6 dicembre 1974, n. 44, 19 gennaio 1976, n. 8 e 31 gennaio 1977, n. 11) . .	»	700.000.000
Cap. 4442 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17, di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 41, 6 settembre 1974, n. 18, 30 agosto 1975, n. 43 e 19 gennaio 1976, n. 8) .	L.	800.000.000
Cap. 4465 - Categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 49, 30 novembre 1974, n. 39 e 19 gennaio 1976, n. 8)	»	200.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L.	3.530.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1977, n. 23.
Interventi finanziari per i trasporti pubblici su strada.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'8 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977, da utilizzare secondo le modalità contenute nello stesso articolo.
I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 725.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.
I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12, è autorizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977, da erogarsi secondo le modalità contenute nell'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28.

Art. 4.

Per i fini di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 lo stanziamento di L. 1.275.000.000 per le sole autolinee urbane da concedere a titolo di contributo straordinario per il 1976 secondo le modalità previste dalla legge stessa.
Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	4.000.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	1.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	5.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2420 - Categ. III. — Spese per il rimborso alle società concessionarie di autoservizi dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate (art. 4, legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, e successive modificazioni)	L.	725.000.000
Cap. 2425 - Categ. III. — Spesa per sovvenzioni alle imprese esercenti autolinee extraurbane e per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente (legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12)	»	2.000.000.000
Cap. 2430 - Categ. III. — Contributi straordinari ai comuni o ad imprese concessionarie di autoservizi urbani	»	1.275.000.000
Cap. 5340 - Categ. X. — Spesa per interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada, a favore delle società previste dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, per l'acquisto di materiale rotabile	»	1.000.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione	L.	5.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1977, n. 24.

Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 dell'8 settembre 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

Art. 1.

Alla cessione in proprietà degli alloggi di edilizia abitativa pubblica realizzati nella provincia in base a leggi di finanziamento statali anteriori alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per i quali la cessione sia espressamente prevista da disposizioni generali o particolari, gli enti interessati provvedono in relazione alle domande ad essi presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL la cui costruzione sia iniziata entro il 22 ottobre 1971.

Art. 2.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto delle somme corrisposte per canone di locazione, al netto delle spese di amministrazione e manutenzione.

Il prezzo di cessione non può essere comunque inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in denaro, al valore nominale e, nel caso di apporto in natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione.

Il prezzo di cessione può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre venti anni, in rate mensili costanti posticipate al tasso del 5 per cento.

Coloro che hanno chiesto il sistema del pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

Sono fatte salve eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di cessione entro il 22 ottobre 1971.

Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente comma, occorra procedere separatamente alla determinazione del valore della area, quest'ultimo deve corrispondere a quello all'uopo stabilito dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni con i criteri di cui all'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del 20 per cento.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del valore venale degli alloggi, nonchè all'eventuale stima di cui al terzo comma del precedente articolo, provvede il consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

Qualora l'ente proprietario degli alloggi sia diverso dalla provincia, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., con voto consultivo, un rappresentante dell'ente medesimo.

Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, e successive modificazioni.

Il ricorso può essere proposto, oltre che dall'assegnatario, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 4.

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio può aver luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo di cessione come determinato a sensi dell'art. 2.

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, l'alloggio non può essere trasferito per atto tra vivi né dato in locazione. Tuttavia, anche durante detto periodo, l'alloggio può essere dato in locazione solo in caso di comprovate circostanze eccezionali e previa autorizzazione della giunta provinciale.

Il divieto stabilito nel precedente comma non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai dieci anni.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione del presente articolo.

Art. 5.

Nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, per la cessione degli alloggi di proprietà della provincia e dei comuni può non farsi luogo all'esclusione di quote di riserva, previa dimostrazione del soddisfacimento degli standards relativi ai servizi nel quartiere entro il quale ricadono gli alloggi stessi.

Art. 6.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. sono accantonate in un conto speciale intestato all'Istituto medesimo, e sono utilizzate:

a) per l'estinzione delle rate residue dei mutui eventualmente gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali e provinciali, che continueranno ad essere corrisposti allo ente finanziatore;

b) per l'estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

c) per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento degli altri alloggi di sua proprietà o ad esso affidati in amministrazione;

d) per l'acquisto, la ristrutturazione, riattamento o miglioramento di edifici, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32;

e) per i rimborsi, a sensi dell'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, delle somme erogate per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree comprese nei piani di attuazione di cui al capo III del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

La giunta provinciale può inoltre autorizzare l'I.T.E.A. a prelevare annualmente dal conto speciale somme da destinare alle spese di gestione dell'Istituto, sulla base di motivata richiesta da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di proprietà dei comuni dovranno essere utilizzate per i fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo.

Le somme derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà della provincia ed affidati in amministrazione all'I.T.E.A. a sensi dell'art. 14, saranno dagli acquirenti versate all'Istituto, che provvederà ad accantonarle nel conto speciale per l'utilizzo di cui al primo ed al secondo comma. Nel conto medesimo, e per lo stesso utilizzo, saranno altresì accantonate le somme eventualmente già versate all'I.T.E.A. per l'alienazione degli alloggi, trasferiti alla provincia, di cui all'art. 8, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 7.

L'I.T.E.A. è tenuto ad accantonare nel conto speciale di cui all'art. 6, per i fini indicati nelle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma e nel secondo comma dello stesso articolo:

a) l'ammontare annuo dei canoni di locazione, al netto delle spese generali e di amministrazione, riscossi per gli alloggi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e all'art. 14 della presente legge, agli articoli 30 e 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, all'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33 e all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, nonchè per quelli da realizzare ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32;

b) l'ammontare annuo delle quote di riscatto, al netto delle spese generali e di amministrazione, riscosse per gli alloggi di cui all'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, nonchè per quelli da realizzare ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32;

c) l'eventuale eccedenza dell'ammontare delle quote di riscatto, di cui al secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e al terzo comma dell'art. 31 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Nel conto medesimo, e per lo stesso utilizzo, sarà altresì accantonato l'ammontare dei canoni di locazione già riscossi dall'I.T.E.A. per gli alloggi, trasferiti alla provincia, di cui allo art. 8, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 8.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'I.T.E.A. provvederà, con apposito piano finanziario deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla giunta provinciale, all'adeguamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di sua proprietà o ad esso affidati in amministrazione, e non soggetti alla disciplina prevista dall'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'adeguamento dovrà essere disposto con riferimento ai canoni di locazione determinati in base alla disciplina richiamata nel precedente comma, e secondo criteri che saranno stabiliti dalla giunta provinciale tenendo conto:

a) delle caratteristiche dell'alloggio, con particolare riguardo alla dotazione di servizi;

b) dell'anzianità di costruzione;

c) dello stato di conservazione.

I canoni di locazione determinati in base alla disciplina richiamata nel primo comma si considerano quali misure massime raggiungibili dal provvedimento di adeguamento.

Art. 9.

I nuovi canoni di locazione adeguati a norma dell'articolo precedente saranno applicati con effetto dal mese successivo a quello dell'approvazione dei relativi piani da parte della giunta provinciale.

Ai canoni di cui al precedente comma sarà successivamente applicato l'incremento annuo calcolato a norma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, con le eccezioni ivi previste.

Art. 10.

Una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi realizzati in base agli interventi di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, e all'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, può essere riservata:

a) a persone o nuclei familiari che versano in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa determinata da: abbandono dell'alloggio per motivi di pubblica utilità; da sgombero o sfratto dall'alloggio ordinati dalla competente autorità purchè non causati da inadempienza contrattuale o da immoralità; da rimpatrio dall'estero determinato da situazioni particolari; da dimissione da istituti di pena; da situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute, anche in relazione alla presenza, nel nucleo familiare, di persone anziane o affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali;

b) a gruppi organicamente costituiti, per finalità di recupero sociale, da enti locali o da altri enti, associazioni o istituzioni che, in base a convenzione con gli enti locali medesimi, operino nell'ambito dell'assistenza pubblica.

Prima dell'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, la giunta provinciale determina la località ed il numero degli alloggi da destinare alla riserva, sentito il parere della competente commissione legislativa.

La destinazione degli alloggi alle persone ed ai nuclei familiari di cui alla lettera *a)* del primo comma, viene proposta, su indicazione del o dei comuni interessati, dalla commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, che accerta anche l'esistenza, nelle persone o nei nuclei familiari medesimi, dei requisiti di carattere generale prescritti per la assegnazione degli alloggi, ed è approvata dalla giunta provinciale.

Gli alloggi di cui alla lettera *b)* del primo comma, sono dall'I.T.E.A. messi a disposizione degli enti, associazioni o istituzioni interessati, mediante apposita convenzione.

Art. 11.

La giunta provinciale, anche su proposta dell'I.T.E.A., è autorizzata a disporre la riserva di una aliquota degli alloggi di edilizia abitativa pubblica già assegnati e successivamente resisi liberi, nonchè di quelli compresi in programmi già approvati e localizzati, al fine di provvedere:

a) allo sgombero di edifici di proprietà di comuni o di altri enti pubblici, per la loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento, allo scopo di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32;

b) allo sgombero di edifici di proprietà dell'I.T.E.A., o ad esso affidati in amministrazione, per interventi di risanamento degli alloggi compresi negli edifici medesimi;

c) allo sgombero, in via eccezionale, di edifici di proprietà della provincia, per destinarli ad uffici o servizi pubblici.

La riserva di cui al precedente comma può essere autorizzata anche se gli alloggi siano stati messi a concorso, purchè non siano già state formate le graduatorie provvisorie per la assegnazione degli alloggi medesimi.

Gli alloggi riservati non potranno essere destinati a coloro che risultino proprietari, o titolari del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione, relativamente ad altro alloggio adeguato alle esigenze del loro nucleo familiare, o che fruiscano di un reddito annuo complessivo superiore al limite massimo determinato ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

L'accertamento dei requisiti indicati nel precedente comma, viene disposto dalla commissione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, alla quale l'ente proprietario trasmette i relativi atti e documenti.

Gli alloggi compresi negli edifici ristrutturati o risanati, di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, potranno essere rioccupati dai precedenti inquilini. Gli alloggi compresi negli edifici ristrutturati o risanati, di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, potranno essere rioccupati dai precedenti inquilini, semprechè gli stessi continuino a trovarsi in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica.

Art. 12.

In sede di revisione triennale, quale prevista dall'ultimo comma dell'art. 13, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, la revoca dell'assegnazione dovrà essere proposta anche nei confronti di coloro che, nel comprensorio in cui sorgono gli alloggi assegnati o in altra località, purchè agevolmente collegata al posto di lavoro, risultino essere divenuti proprietari a qualsiasi titolo di altro alloggio adeguato alle esigenze del loro nucleo familiare, ovvero, nel medesimo comprensorio o in qualsiasi altra località, di uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000.

Per la determinazione della località agevolmente collegata, nonchè dell'adeguatezza dell'alloggio, deve farsi riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore nella provincia di Trento.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art 49, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, non si applicano alla assegnazione degli alloggi costruiti in base a leggi di finanziamento statali e destinati, secondo le leggi medesime, al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ancorchè si tratti di alloggi trasferiti all'I.T.E.A., ai sensi dell'art. 8, lettera *c*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 14.

L'amministrazione degli alloggi nei quali la provincia è succeduta ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è affidata all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

Allo stesso Istituto è affidata l'amministrazione degli altri alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà della provincia ed assegnati in locazione.

Art. 15.

Per i fini di cui all'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, e all'art. 5 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, inerenti anche ai programmi previsti dalle leggi medesime, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 400.000.000 annui per la durata massima di anni trentacinque, a partire dall'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.

Art. 16.

Per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi realizzati dallo Stato, dall'I.T.E.A. o da altri enti con finanziamenti pubblici, di cui all'art. 2, n. 4), della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Si applica l'art. 39 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 17.

Per i fini di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, e relativamente ad immobili che ricadono nelle zone di carattere storico, artistico o di particolare interesse ambientale, indicate negli strumenti urbanistici comunali, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 annui per la durata massima di anni venticinque, a partire dall'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2001.

Art. 18.

Per il periodo compreso fra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento, l'intero importo dei mutui accordati all'I.T.E.A. per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa pubblica, o per sopperire alle maggiori spese ad esso derivanti dall'aumento dei costi e dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi ai programmi stessi, può essere assistito da contributo della provincia nella misura corrispondente all'intero onere risultante da interessi e spese delle operazioni.

Il contributo sarà erogato all'istituto mutuante, dietro presentazione di idonea documentazione.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Titolo II

Disposizioni per l'edilizia agevolata

Art. 19.

Alla suddivisione dei mutui concessi alle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dalla legislazione provinciale, gli istituti mutuanti possono procedere previo nulla-osta del competente assessorato provinciale, che indicherà altresì le quote, riferite all'ammontare del finanziamento originariamente accordato alla cooperativa, attribuibili a ciascuna porzione in base alla rispettiva consistenza espressa in vani legali.

Il relativo contratto, da stipularsi mediante atto pubblico, è subordinato alla definitiva assegnazione e consegna, da parte della cooperativa, delle abitazioni ai soci per i quali sia stato a suo tempo comprovato il possesso dei requisiti ai fini della concessione del contributo provinciale, nonchè all'atto di assegnazione in proprietà delle singole porzioni dei fabbricati.

Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato anche nei confronti dei soci che, al momento della definitiva assegnazione e consegna delle abitazioni, fossero subentrati a quelli originari.

In conseguenza dell'avvenuta suddivisione e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentrerà comunque, nei confronti dell'istituto mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo già concesso alla cooperativa. Egli rimarrà altresì soggetto a tutte le norme emanate e da emanare in materia di edilizia abitativa agevolata.

Art. 20.

I richiedenti singoli, le cooperative edilizie e i soci delle medesime che siano ad esse subentrati nella titolarità dei mutui per atto di suddivisione e di accollo, potranno in qualsiasi tempo estinguere il mutuo o la quota di mutuo loro intestata, nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'istituto mutuante. In tal caso, cessa comunque, dalla data di anticipata estinzione del mutuo, l'intervento contributivo della provincia.

Restano ferme, anche nell'ipotesi di cui al precedente comma, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dello art. 23 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, e all'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, intendendosi nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni medesime.

Art. 21.

I mutui accordati a richiedenti singoli o a cooperative edilizie per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 40 e 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino già in ammortamento, potranno essere assistiti, durante il periodo di preammortamento, dal contributo della provincia in conto interessi nella misura massima del 10 per cento in ragione d'anno. Sulle somme erogate quali somministrazioni parziali dei mutui in base agli stati di avanzamento dei lavori, tale contributo sarà commisurato alle somme stesse, nel limite dell'ammontare massimo del 50 per cento dell'importo del mutuo, e al periodo massimo di un anno antecedente la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza.

Per il periodo compreso fra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento, l'intero importo mutuato potrà essere assistito da contributo della provincia in conto interessi nella stessa misura massima di cui al primo comma.

Le relative domande devono essere presentate alla giunta provinciale.

I contributi di cui ai precedenti commi saranno erogati all'istituto mutuante, dietro presentazione di idonea documentazione.

Il contributo di cui al primo comma potrà essere concesso, nei limiti ivi stabiliti, anche sulle somme erogate, quale prefinanziamento del mutuo da aziende di credito diverse dall'istituto mutuante. In tale caso il contributo potrà essere corrisposto direttamente al mutuatario.

Gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48 e l'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, sono soppressi.

I fondi autorizzati con l'art. 10 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, e con l'art. 10 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Per i fini di cui al secondo comma del presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 22.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, relativamente alle domande già presentate entro il termine di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi fino al 2001, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Relativamente alle domande di cui al primo comma, possono essere altresì utilizzati i fondi, disponibili, già autorizzati con l'art. 16 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33.

Art. 23.

L'importo di L. 700.000.000, quale limite complessivo massimo entro il quale la giunta provinciale è autorizzata a prestare le fidejussione della provincia ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, è elevato allo importo di L. 3.700.000.000.

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui al medesimo art. 7, primo comma, come modificato dal precedente comma, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 annui per la durata di anni venticinque a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2002.

Art. 24.

Per la concessione di contributi per il risanamento organico di abitazioni, di cui all'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 600.000.000 annue, per la durata di anni cinque, a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

Per l'ottenimento dei contributi di cui al primo comma possono essere presentate nuove domande entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere eccezionalmente ammesse anche domande di proprietari di non più di due abitazioni, che attraverso il risanamento della seconda abitazione intendano dare adeguata sistemazione a nuclei familiari formati da figli del proprietario stesso o dai genitori del medesimo o dai genitori del suo coniuge, purchè tali figli e genitori usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per il risanamento organico di abitazioni singole, e non siano, essi stessi o membri del loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione idonea, ovvero di una o più abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000.

Si applica, anche nei riguardi dei nuclei familiari di cui al precedente comma, la disposizione del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32.

Art. 25.

Nel caso in cui, relativamente alle nuove domande da presentarsi a sensi dell'articolo precedente, la spesa ammissibile per le opere di risanamento dell'abitazione sia superiore a lire 8.000.000, in luogo dei contributo di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, a richiesta degli interessati possono essere concessi:

a) un contributo nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di L. 2.400.000;

b) un contributo annuale costante del 10 per cento per la durata massima di venticinque anni sull'importo originario del mutuo che l'interessato intenda contrarre con istituti di credito in misura non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a*).

L'erogazione del contributo in conto capitale, di cui alla lettera *a*), può essere disposta ad avvenuto inizio dei lavori, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente assessorato provinciale.

L'erogazione del contributo annuale su mutuo, di cui alla lettera *b*), sarà disposta ad avvenuta esecuzione delle opere, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente assessorato provinciale, e su presentazione di copia del piano di ammortamento e del contratto di mutuo definitivo. Essa avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di L. 290.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di L. 110.000.000 annui, per la durata di anni venticinque, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 110.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2002.

Art. 26.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissibilità delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 40 e 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, i limiti massimi di reddito annuo complessivo sono stabiliti, rispettivamente, in L. 5.000.000 ed in lire 7.000.000, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Con il reddito del richiedente vengono computati anche i redditi degli altri componenti il nucleo familiare, con esclusione dei figli maggiorenni, facendo riferimento, per ciascun reddito, alla quota imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.F.).

I redditi da lavoro dipendente, sia ai fini di cui al primo comma, che ai fini dell'elevazione dal 75 per cento all'85 per cento del limite di spesa da ammettere a contributo per la costruzione di abitazioni da parte di richiedenti singoli e di cooperative edilizie, vengono computati soltanto per il 70 per cento.

I limiti massimi di reddito, di cui al primo comma, potranno essere modificati annualmente con deliberazione della giunta provinciale in relazione alle variazioni dell'indice del reddito rilevato dall'istituto centrale di statistica.

La disposizione del terzo comma si applica anche per i soci delle cooperative edilizie le cui domande, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state ammesse ad istruttoria definitiva per la concessione dei contributi previsti dallo art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, dall'art. 66 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, in relazione alle domande presentate entro il termine stabilito nel primo comma dell'art. 55 della legge medesima, nonchè per coloro che abbiano presentato domanda di contributo per il risanamento organico di abitazioni danneggiate dagli eventi tellurici del 13 e 14 dicembre 1976.

Art. 27.

Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dall'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, è portato a centottanta giorni, fermo restando il termine di sessanta giorni per l'eventuale proroga nei casi previsti dalle disposizioni ivi richiamate.

I richiedenti che non abbiano presentato nei termini stabiliti dalle disposizioni medesime la documentazione prescritta, potranno provvedervi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 37, è così integrato:

La trasgressione a tale norma determina la decadenza dal diritto al contributo, che è dichiarata dalla giunta provinciale e comporta l'obbligo, per il beneficiario, di restituire le annualità di contributo già corrisposte ».

All'art. 3, lettera *b*), della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole: « , o di una o più abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000 ».

All'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

« I vincoli di inalienabilità stabiliti nel presente articolo riguardano solo l'alienazione volontaria ».

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINANZIARIE

Art. 29.

Le funzioni amministrative esercitate dalla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, si intendono estese alle cooperative edilizie beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale.

Art. 30.

Il comitato per l'edilizia abitativa di cui all'art. 4 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è integrato con un rappresentante delle cooperative edilizie, scelto su una terna proposta dalle cooperative stesse, nonchè da un architetto e da un ingegnere designati dai rispettivi ordini professionali.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della provincia ».

Art. 31.

Nel primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 35, fra le parole « ai comuni » e le parole « dalla applicazione » sono inserite le parole: « , anche per prestazioni straordinarie effettuate dai propri dipendenti, ».

Art. 32.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 33.

Alla copertura dell'onere di L. 1.150.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'eventuale onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 23 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si farà fronte con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di lire 100.000.000 e di L. 50.000.000 autorizzati, rispettivamente, con lo art. 16 e con l'art. 18 della presente legge.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 24 e 25 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 100.000.000 art. 11 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20, come modificato con l'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33;

L. 200.000.000 art. 3 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36;

L. 250.000.000 art. 26, secondo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12;

L. 200.000.000 art. 27 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12;

L. 200.000.000 art. 38 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12;

L. 50.000.000 art. 21 della presente legge.

Al maggior onere annuo valutato in L. 100.000 derivante dall'applicazione dell'art. 30 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 34.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . » 1.150.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . L. 1.150.100.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 100.000

Cap. 3575 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per l'acquisto di edifici e loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito (legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32) » 150.000.000

Cap. 3620 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 10, 30 dicembre 1972, n. 31, 18 agosto 1975, n. 33, 19 gennaio 1976, n. 7 e 1° febbraio 1977, n. 11) . . . . . » 400.000.000

Cap. 3705 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione di somme all'I.T.E.A. per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi realizzati dallo Stato, dall'I.T.E.A. stesso o da altri enti con finanziamenti pubblici . . . . » 100.000.000

Cap. 3710 - Categ. X (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi allo I.T.E.A. per sopperire agli oneri finanziari relativi al periodo compreso tra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento dei mutui assunti sia per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa pubblica che per le maggiori spese derivanti dall'aumento di costi e dalla revisione prezzi dei programmi medesimi . . » 50.000.000

Cap. 3715 - Categ. X (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi per sopperire agli oneri di preammortamento, in relazione al periodo compreso fra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento dei mutui assunti da singoli e cooperative per la costruzione ed il risanamento di abitazioni . . » 50.000.000

Cap. 3720 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, e leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33, 19 gennaio 1976, n. 7 e 3 settembre 1976, n. 32 . . » 400.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 1.150.100.000

La presente pubblicazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10032)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772810)